



CITTA' DI CHIERI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Mod. PG 1/04 GI

Tel. 011.942.82.72

Fax 011.941.50.28

06 GIU. 2008

ORDINANZA n. 257

OGGETTO: Istituzione nuova zona ZTM e ZTL

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE

CONSIDERATO che l'inquinamento da traffico costituisce un crescente rischio per la salute e per l'integrità dell'ambiente naturale, determinando grave preoccupazione dei cittadini per le conseguenze d'un ulteriore incremento nei prossimi anni del traffico privato su gomma di persone e di merci;

RITENUTO che per ottenere un giusto uso delle aree di stazionamento occorre evitare che le stesse vengano adoperate per le soste prolungate oltre il bisogno e quindi è necessario creare le condizioni di rotazione nel godimento dei posti auto;

ACCERTATO che il sistema della sosta a pagamento garantisce la turnazione nell'utilizzo delle aree e che la permanenza da parte degli utenti si limita allo stretto necessario tanto da garantire una costante presenza di posti non occupati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 332 del 31.10.2001 con la quale è stato adottato il Piano Generale del Traffico urbano successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23.04.2002;

VISTA la deliberazione n° 129 del 17/07/2003 con la quale la Giunta Comunale ha istituito le zone a traffico limitato e definito percorsi ed orari

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 10.06.2004 che ha approvato il Piano delle Soste e dei Parcheggi in attuazione del P.G.T.U.;

CONSIDERATO che la convenzione tra la INSER s.p.a. e questo COMUNE del 18/06/2001 n. 4999 di repertorio, relativa alle gestione di alcune aree pedaggiate, ha cessato la sua efficacia in data 03/11/2006 giorno in cui il T.A.R Piemonte rigettava il ricorso della INSER S.p.A. con sentenza nr. 450 depositata in segreteria il 30.01.2007.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13.07.2006 con la quale è stata avviata la prima fase di attuazione del piano delle soste e dei parcheggi che prevedeva l'istituzione di circa 260 nuovi posti per la sosta a pagamento e di circa 300 posti per la sosta gratuita a regolamentata a tempo (disco orario);

VISTA la deliberazione nr. 149 del 18/07/2007 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito l'aggiornamento del vigente Piano Generale del Traffico Urbano, così come definito dall'art. 4 del Codice della Strada, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 5 del C.d.s., dalle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico di Cui al D.M. 146/1995, dalla L.R. 7/4/2000 nr. 43 di cui alla D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006

VISTA la deliberazione n° 228 del 21/11/2007 con la quale la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi attuativi per l'istituzione della nuova zona a traffico limitato in attuazione alla D.G.R. 64 del 23/07/2007 ed ha preso atto della nuova perimetrazione delle zone ZTM e ZTL

VISTA la deliberazione nr. 16 del 08/02/2008 con la quale la Giunta Comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano delle soste e dei Parcheggi redatto dallo studio SAMEP

VISTA la deliberazione nr. 28 del 13/02/2008 con la quale la Giunta Comunale ha integrato gli indirizzi attuativi per l'istituzione della nuova zona a traffico limitato in attuazione alla D.G.R. nr. 64 del 23/07/2007

VISTA la deliberazione nr. 91 del 28 maggio 2008 con la quale la Giunta Comunale ha determinato le linee guida del piano delle soste e dei parcheggi

RAVVISATA la necessità di dover riorganizzare le aree regolamentate dalla sosta a pagamento presenti sul territorio;

VISTI gli artt. 3-5-6-7-37-42-146-157-158-159 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione emanato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.;

VISTO il Testo unico degli Enti Locali emanato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

la revoca delle ordinanze nr. 3727 del 18 luglio 2003 e 3825 del 25 novembre 2003, nonché la revoca dei provvedimenti di successiva modifica e/o integrazione che possano essere in contrasto con la presente ordinanza.

L'istituzione della nuova ZTM e ZTL così come individuata nella deliberazione Giunta Comunale nr.91 del 28 maggio 2008 ed appresso descritta :

Sono individuate Zone a Traffico Limitato "ZTL" 0 - 24

1 Le vie:

- **Via Albussano** (tratto da Via Avezzana a Piazza Mazzini)
- **Vicolo Bordino**
- **Via G. Nel**
- **Via della Pace**
- **Vicolo della Parrocchia**
- **Vicolo del Portone**
- **Via IV Novembre**
- **Piazza IV Novembre**
- **Vicolo Romengo**
- **Via San Filippo**

Sono individuate Zone a Traffico Limitato "ZTL" Pedonale

2 Le vie:

- **Via Vittorio Emanuele II^o**, nel tratto corrente da **Via Visca** a **Via della Pace**
- **Vicolo TEPICE**
- **Vicolo CAPPEL VERDE**
- **Vicolo DEI MACELLI**
- **Via XX SETTEMBRE** fino all'angolo di **Via SAN DOMENICO**
- **Vicolo ROMANO**
- **Via SAN CARLO**
- **Piazzetta DELLA MERIDIANA**
- **Vicolo BORDINO**
- **Vicolo IMBUTO**

La seguente disciplina per l'accesso e la sosta alla Zona a Traffico Limitato (ZTL 0 -24)

- l'**accesso** alla **Zona a Traffico Limitato (ZTL)** di Chieri è consentito unicamente ai **veicoli** muniti di apposito **PASS e/o PERMESSO** salvo le deroghe per le tipologie di veicoli indicati nelle pagine successive;
- il **PASS** può essere: **VERDE - ROSSO - AZZURRO** e ha validità dalla data del rilascio sino al 31/12/2010, e comunque sino a che non vengano ad esaurirsi le condizioni del rilascio stesso;
- sono previsti altresì **PASS e PERMESSI temporanei** con validità da un giorno a due anni: la validità decorre dalla data sopra di essi indicata;
- il **PASS e/o PERMESSO** è sempre riferito ai veicoli (autoveicolo, motoveicolo, motociclo e ciclomotore) e deve riportare la targa o il contrassegno di identificazione (numero del telaio) degli stessi;
- il **PASS e/o PERMESSO** riferito ad autoveicoli e motoveicoli deve sempre essere **esposto** in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo o sul parabrezza, all'interno dell'abitacolo; i conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui sopra purchè abbiano con se' il contrassegno stesso;
- il **PASS e/o PERMESSO** deve essere **riconsegnato** agli uffici comunali al momento della **decadenza dei requisiti** previsti per il suo rilascio;
la **sosta** nella ZTL è **consentita solo** in corrispondenza di stalli delimitati da apposita segnaletica orizzontale di colore bianco e di colore giallo.

La seguente disciplina per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

1. I veicoli autorizzati a transitare all'interno delle "ZTL" devono
 - circolare e sostare rispettando l'apposita segnaletica stradale
 - circolare a velocità non superiore ai 30 Km/h;
 - sostare a motore spento;
 - sostare, durante l'orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
 - circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati

La seguente disciplina per il carico e scarico merci

1. Per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci commerciali, l'ingresso e la conseguente uscita nelle "ZTL" sono consentiti:

- dalle ore 07.30 alle ore 10.00;
- dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- sono vietate le operazioni di carico e scarico nelle giornate di sabato e festivi.

La sosta dovrà avvenire negli appositi stalli gialli dove esistenti e per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico.

2. Il transito e la sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico sono consentite unicamente ai veicoli immatricolati e destinati al trasporto di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (limite per la guida con patente B);

La seguente disciplina per il rilascio di contrassegni/permessi speciali per transito e/o sosta.

A. Veicoli di residenti nella "ZTL 0 - 24" e "ZTL isola pedonale"

Denominazione permesso	Residenti nella ZTL 0 - 24 e ZTL isola pedonale (Residenti)
Tipologia permesso	<input type="checkbox"/> Accesso
Condizioni per il rilascio	<input type="checkbox"/> I residenti, i locatari ed i proprietari con disponibilità di locali ad uso abitativo in ZTL (anche se residenti fuori dal Comune di Chieri). <input type="checkbox"/> I locatari e i proprietari con disponibilità di box, di posto auto in area privata o autorimessa in ZTL. Il rilascio del PASS VERDE è subordinato alla dichiarazione del richiedente di risiedere o di possedere e di avere a disposizione locali ad uso abitativo, e/o area in box, spazi chiusi dedicati, cortili, ecc.
Utilizzo del permesso	<input type="checkbox"/> Consente l'accesso ed il solo transito nella zona di residenza senza limitazioni d'orario. <input type="checkbox"/> Non consente la sosta su strada.
Validità del permesso	<input type="checkbox"/> Validità dalla data del rilascio sino al 31/12/2010, e comunque sino a che non vengano ad esaurirsi le condizioni del rilascio stesso.
Quantità	UNO per ogni veicolo, motoveicolo, ciclomotore, di proprietà. Il PASS VERDE dovrà riportare l'indicazione della targa riferita ad ogni veicolo.

B. Veicoli di residenti nella "ZTL 0 - 24" senza posto auto

Denominazione permesso	Residenti nella ZTL 0 - 24 senza posto auto (Residenti)
Tipologia permesso	<input type="checkbox"/> Accesso e sosta
Condizioni per il rilascio	<input type="checkbox"/> I residenti il cui nucleo familiare sia privo di disponibilità di almeno un posto auto in area privata o autorimessa nel territorio di Chieri. Il rilascio del PASS VERDE BARRATO è subordinato: <ul style="list-style-type: none">- alla dichiarazione del richiedente di risiedere e che il proprio nucleo familiare non dispone di un posto auto riservato per gli autoveicoli di proprietà.- all'autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.
Utilizzo del permesso	<input type="checkbox"/> Consente la circolazione senza limitazione di orario all'interno della ZTL e la sosta negli appositi stalli bianchi previsti. Il PASS VERDE BARRATO consente anche la sosta gratuita negli stalli blu a pagamento della sola zona ZTM, come riportato sul PASS. ad eccezione delle seguenti aree: <ul style="list-style-type: none">● Piazza Duomo● Piazza Umberto I● Piazza Mazzini● Piazza Mosso● Piazza Brigata Alpina Taurinense
Validità del permesso	<input type="checkbox"/> Validità dalla data del rilascio sino al 31/12/2010, e comunque sino a che non vengano ad esaurirsi le condizioni del rilascio stesso.
Quantità	UNO per ogni nucleo familiare residente in ZTL, senza posto auto in area privata o autorimessa. Il PASS VERDE BARRATO dovrà riportare l'indicazione della targa riferita all'autoveicolo di proprietà.

C. Veicoli dei titolari di esercizi commerciali e attività artigianali, ubicati nella "ZTL 0 - 24" e "ZTL pedonale".

Denominazione permesso	Transito ZTL Mod. "C" colore verde (commercio)
Tipologia permesso	<input type="checkbox"/> Accesso e transito.
Condizioni per il rilascio	<input type="checkbox"/> Titolari di esercizi commerciali e attività artigianali ubicati nella "ZTL 0-24 e ZTL pedonale" con disponibilità di posto auto.
Utilizzo del permesso	<input type="checkbox"/> Consente l'accesso ed il transito per raggiungere il proprio posto auto senza limitazioni d'orario. <input type="checkbox"/> Non consente la sosta su strada. <input type="checkbox"/> Il titolo riporta il percorso autorizzato al fine dell'entrata nei varchi e conseguente uscita.
Validità del permesso	<input type="checkbox"/> Validità dalla data del rilascio sino al 31/12/2010, e comunque sino a che non vengano ad esaurirsi le condizioni del rilascio stesso.
Quantità	UNO per ogni veicolo, motoveicolo, ciclomotore, di proprietà. Il PASS VERDE BARRATO ROSSO dovrà riportare l'indicazione della targa riferita ad ogni veicolo.
Documenti da allegare alla domanda (vedi modulo)	<input type="checkbox"/> Copia della carta di circolazione del veicolo intestato al richiedente o dato in uso esclusivo da ditta o società. <input type="checkbox"/> Copia attestante l'iscrizione agli uffici del Registro Ditte o al Registro dell'Albo Artigiani.

D. Veicoli dei titolari di Ditte commerciali e/o Artigiane di vario genere, addetti al carico e scarico merci per il rifornimento delle attività commerciali e altro, ubicate nella "ZTL 0 - 24" e "ZTL pedonale"

Denominazione permesso	Carico/Scarico Mod. "M" colore giallo (carico/scarico merci)
Tipologia permesso	<input type="checkbox"/> Accesso e sosta per carico e scarico
Condizioni per il rilascio	<input type="checkbox"/> Titolari di ditte commerciali e/o artigiane di vario genere, addetti al carico e scarico merci per il rifornimento delle attività commerciali e altro ubicate nella "ZTL 0-24 e ZTL pedonale".
Utilizzo del permesso	<input type="checkbox"/> Il permesso consente il transito e la sosta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci; l'ingresso nella "ZTL" è consentito: <ul style="list-style-type: none"> o dalle ore 07.30 alle ore 10.00; o dalle ore 15,00 alle ore 17,00; o sono vietate le operazioni di carico e scarico nelle giornate di sabato e festivi. <input type="checkbox"/> Il titolo riporta il percorso autorizzato al fine dell'entrata nei varchi e conseguente uscita.
Validità e costo del Permesso	<input type="checkbox"/> Validità dodici mesi dalla data del rilascio. <input type="checkbox"/> Costo € 5,00 per ogni veicolo.
Quantità	UNO per ogni veicolo, motoveicolo, ciclomotore, di proprietà. Il dovrà riportare l'indicazione della targa riferita ad ogni veicolo.
Documenti da allegare alla domanda	<input type="checkbox"/> Copia della carta di circolazione del veicolo intestato al richiedente o dato in uso esclusivo da ditta o società.

D1. Veicoli di altre categorie autorizzate all'accesso e sosta nella "ZTL 0 - 24" e "ZTL pedonale"

Denominazione permesso	(Autorizzati)
Tipologia permesso	<input type="checkbox"/> Accesso e sosta
Categorie autorizzate	PASS ROSSO Assistenza: titolari di contrassegno invalidi, associazioni assistenziali legalmente riconosciute che effettuano assistenza pressoché giornaliera a persone in stato di necessità che risiedono in ZTL PASS ROSSO Medico/personale infermieristico: medici della medicina generale e pediatri di libera scelta, guardie mediche ASL, medici fiscali ed ispettivi, medici ospedalieri e personale infermieristico (per attività di reparto decentrate sul territorio) che prestano servizio a domicilio all'interno della Z.T.L.
Condizioni per il rilascio	PASS ROSSO Assistenza: esibizione del contrassegno invalidi, dichiarazione attestante la necessità di assistenza del residente, accompagnata da certificazione medica con specificazione del tempo e della durata necessaria ovvero da analogo autocertificazione redatta dal legale rappresentante dell'associazione. PASS ROSSO Medico/personale infermieristico: dichiarazione attestante l'Ente e/o l'ordine professionale di appartenenza e l'esistenza di pazienti residenti in ZTL Tale dichiarazione può essere resa anche mediante autocertificazione.
Utilizzo del permesso	Il contrassegno consente l'accesso a tutta l'area soggetta a regime di ZTL, senza limitazioni di orario; la sosta deve avvenire negli spazi consentiti individuati con apposita segnaletica orizzontale di colore bianco solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di assistenza. In caso di somma urgenza la sosta può avvenire nei pressi dell'abitazione dell'assistito senza recare intralcio al traffico veicolare e pedonale.
Validità del permesso	<input type="checkbox"/> Validità dalla data del rilascio sino al 31/12/2010, e comunque sino a che non vengano ad esaurirsi le condizioni del rilascio stesso.
Quantità	MAX TRE per ogni associazione o medico o Ente sanitario. Il PASS ROSSO dovrà riportare l'indicazione della targa riferita ad ogni veicolo.

E. Veicoli non compresi nelle precedenti categorie dotati di autorizzazione provvisoria (P).

Denominazione Permesso	Autorizzazione Provvisoria
Tipologia Permesso	<input type="checkbox"/> Accesso e sosta
Condizioni per il rilascio	<input type="checkbox"/> Chiunque, non compreso nelle precedenti categorie, abbia esigenze o interventi indifferibili ed urgenti non altrimenti programmabili. Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla presentazione della carta di circolazione del veicolo intestato al richiedente o dato in uso esclusivo da ditta o società.
Utilizzo del permesso	<input type="checkbox"/> Il contrassegno/permesso consente il transito e l'eventuale sosta come riportato direttamente sull'autorizzazione medesima. <input type="checkbox"/> Il titolo temporaneo è rilasciato su apposito modulo; riporta i dati identificativi del veicolo, il percorso per accedere, la durata e la data di emissione.
Validità del permesso	<input type="checkbox"/> Secondo la data indicata sul permesso.
Quantità	UNO per ogni veicolo, o motoveicolo, o ciclomotore, di proprietà. L'autorizzazione provvisoria dovrà riportare l'indicazione della targa riferita ad ogni veicolo.

Deroghe all'accesso e alla sosta all'interno della ZTL

In deroga alle presenti disposizioni, possono **accedere, circolare e sostare nella ZTL senza obbligo di PASS e/o PERMESSO**, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale dell'elenco delle targhe da inserire nella banca dati collegata al sistema dei varchi elettronici, le seguenti **TIPOLOGIE DI MEZZI**, ad eccezione delle biciclette o velocipedi anche elettrici:

- 1) **mezzi previsti dall'art. 177 del Nuovo Codice della Strada** (veicoli adibiti ai servizi di **Polizia, Antincendio, Autoambulanze**);
- 2) **mezzi di trasporto pubblico (autobus, taxi e veicoli a noleggio con conducente)**
- 3) **veicoli di Enti/Aziende che svolgono pubblico servizio**, adibiti ad interventi urgenti in zona, purché muniti di logo identificativo visibile dall'esterno (**POSTE italiane, ASL, ENEL, TELECOM, ecc...**);
- 4) **veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade;**
- 5) **autovetture ufficiali di Enti Pubblici in servizio di rappresentanza**, muniti di logo identificativo visibile dall'esterno (**Comune – Provincia – Prefettura - ecc...**);
- 6) **veicoli adibiti al servizio di protezione civile**, muniti di logo identificativo visibile dall'esterno, **solo in casi di emergenza;**
- 7) **veicoli di soccorso sanitario, medici e pronto intervento;**
- 8) **veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;**
- 9) **veicoli utilizzati per le operazioni di sgombero neve;**
- 10) **veicoli adibiti ai servizi funerari solo nell'espletamento del servizio** : la sosta è consentita nelle vicinanze dell'abitazione del/della defunto/a, della chiesa e della camera mortuaria;
- 11) **veicoli al servizio di persone invalide munite di contrassegno** (art. 381 comma 2 D.P.R. 16.12.1992 n.495), alle quali è permessa la segnalazione per la banca dati collegata al sistema dei varchi elettronici fino a un massimo di tre targhe: la sosta è consentita negli appositi stalli gialli;
- 12) **veicoli delle guardie notturne munite di logo identificativo visibile dall'esterno**, solo per interventi in zona: la sosta è consentita esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività;
- 13) **autoveicoli blindati per uso speciale degli Istituti privati di vigilanza**: la sosta è consentita esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività;
- 14) il Comando di Polizia Municipale provvederà ad effettuare gli appositi controlli e sopralluoghi per reprimere eventuali abusi; e' previsto il ritiro del PASS e/o PERMESSO nei seguenti casi:
 - scaduto di validità;
 - contraffatto;
 - utilizzato per un veicolo diverso da quelli autorizzati;
 - nominale utilizzato da persona diversa da quella autorizzata (contrassegno invalidi);
- 15) Qualora nel corso di validità il titolare del PASS e/o PERMESSO dovesse perderne i requisiti, il PASS e/o PERMESSO deve essere riconsegnato all'Ufficio comunale competente entro trenta giorni.

Sono individuate Zone Traffico Moderato "ZTM"

- Piazza Angelo Mosso
- Piazza Duomo
- Piazza Gerbido
- Piazza Mazzini
- Piazza Santa Lucia
- Piazza Silvio Pellico
- Piazza Umberto I
- Piazzale Brigata Alpina Taurinense
- Piazzetta San Giorgio
- Via Angelo Mosso
- Via Broglia
- Via Carlo Alberto
- Via Cesare Balbo
- Via della Consolata
- Via Giovanni Demaria
- Via Giuseppe Cottolengo
- Via Giuseppe Garibaldi (da Via Avezzana a Via San Giorgio)
- Via Massa (da Via della Gualderia a Via Padre Giuliani)
- Via Michele Diverio
- Via Padre Reginaldo Giuliani
- Via Principe Amedeo (da Piazza Trieste a Via Tana)
- Via San Carlo
- Via San Domenico Savio
- Via San Giorgio
- Via Santa Clara
- Via Tana (da Via Principe Amedeo a Via Palazzo di Città)
- Via Visca
- Via Vittorio Emanuele II (da Piazza Cavour a Via Carlo Alberto)
- Via Vittorio Emanuele II (da Via della Pace a Via delle Rosine)
- Via XX Settembre
- Vicolo Alberto Maso Gilli
- Vicolo Cappel Verde
- Vicolo Corona Grossa
- Vicolo Dei Fantini
- Vicolo Dei Macelli
- Vicolo del Gallo
- Vicolo della Consolata
- Vicolo dell'Imbuto
- Vicolo Madonnetta
- Vicolo Romano
- Vicolo Tepice
- Vicolo Tre Re
- Vicolo Visca

Per le aree sopra indicate viene determinata la seguente disciplina

1. I residenti in ZTM hanno diritto ad **1 (uno) PERMESSO DI PARCHEGGIO** gratuito per ogni **nucleo familiare** a condizione che il proprio nucleo non abbia a disposizione posti auto in **garage, rimessa o area privata**.
2. Il **PERMESSO DI PARCHEGGIO** permette la sosta a titolo gratuito negli stalli blu della zona ZTM.
3. Il rilascio del **PERMESSO DI PARCHEGGIO** è subordinato alla dichiarazione del richiedente di ricadere nelle condizioni sopra esposte e della composizione del suo nucleo familiare.
4. Sono assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli a disposizione tramite leasing o locazione o assegnati dalle ditte presso cui i componenti della famiglia lavorino purché risulti da documentazione ufficiale.
5. Ogni **PERMESSO DI PARCHEGGIO** dovrà riportare l'indicazione della targa dell'autoveicolo di proprietà del nucleo familiare.

Sono escluse dal permesso gratuito di parcheggio le seguenti aree:

- Piazza Duomo
- Piazza Umberto I
- Piazza Mazzini
- Piazza Mosso
- Piazza Brigata Alpina Taurinense

Veicoli di residenti nella "ZTM" senza posto auto

Denominazione permesso	Sosta - Mod. "P" colore azzurro (Parcheggio residenti)
Tipologia permesso	• Sosta gratuita negli stalli blu a pagamento della ZTM
Condizioni per il rilascio	I residenti in ZTM, senza disponibilità del proprio nucleo familiare di almeno un posto auto in autorimessa o area privata nel territorio di Chieri. Il rilascio del PASS AZZURRO è subordinato: <ul style="list-style-type: none"> - alla dichiarazione del richiedente di risiedere e che il proprio nucleo familiare non dispone di almeno un posto auto riservato per gli autoveicoli di proprietà. - all'autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.
Utilizzo del permesso	• Consente la sosta gratuita negli appositi stalli blu all'interno della ZTM (Zona a Traffico Moderato) ad eccezione delle seguenti aree: <ul style="list-style-type: none"> • Piazza Duomo • Piazza Umberto I • Piazza Mazzini • Piazza Mosso • Piazza Brigata Alpina Taurinense
Validità del permesso	• Validità dalla data del rilascio sino al 31/12/2010, e comunque sino a che non vengano ad esaurirsi le condizioni del rilascio stesso.
Quantità	UNO per ogni nucleo familiare residente in ZTM, senza posto auto in area privata o autorimessa. Il PASS AZZURRO dovrà riportare l'indicazione della targa riferita al veicolo di proprietà.

DISPONE

che il presente provvedimento entri in vigore il giorno 21 giugno 2008 e sia reso noto mediante:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- la esposizione della segnaletica stradale orizzontale e verticale così come previsto dal Titolo II del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
-

I trasgressori saranno puniti con le seguenti sanzioni

1. Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni.
2. Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti con la presente ordinanza, qualora non sanzionabili dal Codice della Strada o da altre Leggi, saranno perseguite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000.
3. Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente anche le seguenti condotte:
 - mancata esposizione, nei casi previsti, del contrassegno/permesso di transito e/o sosta e del permesso temporaneo od altro documento equipollente (art. 7 e/o 158/c 2° Lett. L del Codice della Strada);
 - Omessa restituzione del Pass per il venir meno dei requisiti.

AVVISA

- che contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 241 del 07/08/1990;
- in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 D.Lgs 285 del 30/04/1992, nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso avverso l'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero LL.PP. con la procedura dell'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- a norma dell'art. 8 della L. 241 del 07/08/1990 il Responsabile del Procedimento è il Comandante *Dr. Luigi GRASSO*.
- le Forze di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. e gli Ausiliari del Traffico di cui alla Legge n. 127 del 15.05.1997, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.



Il Comandante della Polizia Municipale
Dr. Luigi GRASSO